

NORME PER L'INDAGINE IN CASO DI
ACCUSE DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI
ATTRIBUITE A FEDELI DELLA PRELATURA DELL'OPUS DEI IN ITALIA

Approvate il 23 febbraio 2016 con Decreto del Vicario Regionale

NORME PER L'INDAGINE IN CASO DI
ACCUSE DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI
ATTRIBUITE A FEDELI DELLA PRELATURA DELL'OPUS DEI IN ITALIA

1. NATURA DELLE PRESENTI NORME E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Natura

- 1.1.1. Le presenti norme rispondono al fatto che la Chiesa Cattolica e, conseguentemente, la circoscrizione della Prelatura dell'Opus Dei in Italia (d'ora in poi Prelatura) considerano l'abuso sessuale nei confronti di minori una grave violazione della morale cristiana che non deve essere tollerata e che tale delitto è ancora più grave se commesso da persone che hanno per ufficio aiutare altri a seguire più da vicino Gesù Cristo e i suoi insegnamenti.
- 1.1.2. Le presenti norme sono applicative di normativa di rango superiore ai sensi dei cc. 31 e 34 del Codice di Diritto Canonico (d'ora in poi CIC) e si pongono come strumento attuativo delle norme di diritto universale contenute nel can. 1717 del CIC e del motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* (d'ora in poi *Sst*) del 30 aprile 2001, come modificato in data 21 maggio 2010, relativo all'indagine preliminare sulle accuse di abuso sessuale nei confronti di minori.
- 1.1.3. Esse si basano altresì sulle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, contenute nella Lettera Circolare del 3 maggio 2011 (d'ora in poi Circolare), nonché sulle Linee Guida della Conferenza Episcopale Italiana, emanate nel maggio 2012 e rivedute nel 2014.

1.2. Ambito di applicazione

- 1.2.1. Le presenti norme sono applicabili a coloro che, al momento della presentazione dell'accusa, siano fedeli della Prelatura.
- 1.2.2. L'ambito di applicazione di queste norme per i fedeli laici è circoscritto ai casi in cui l'accusa verte su azioni realizzate mentre svolgono, sotto l'autorità del Vicario Regionale, un'attività apostolica della Prelatura nella quale si impartisce formazione cristiana o direzione spirituale (cfr. *Codex iuris particularis seu Statuta Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei [Statuta]*, nn. 1 e 121, § 2).
- 1.2.3. Non sono invece applicabili:
- 1.2.3.1. Ai fedeli laici della Prelatura nell'esercizio delle loro attività professionali o personali.
- 1.2.3.2. Ai dipendenti laici e ai collaboratori volontari che lavorano presso enti o iniziative delle quali la Prelatura è responsabile solo degli aspetti spirituali. In tali casi il denunciante dovrà rivolgersi direttamente a tali enti o istituzioni, secondo gli eventuali regolamenti specifici previsti all'uopo e la legislazione statale.
- 1.2.4. Si definisce "abuso sessuale", in conformità all'art. 6 di *Sst*, il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da uno dei fedeli menzionati nell'art. 1.2.1 nei confronti di un minore di 18 anni.

2. AUTORITÀ ECCLESIASTICA RESPONSABILE E ORGANISMI AUSILIARI

2.1. Autorità ecclesiastica responsabile

- 2.1.1. L'autorità ecclesiastica responsabile dell'indagine riguardo ai delitti in oggetto è il Vicario Regionale della Prelatura (d'ora in poi, *Vicario*), in quanto Ordinario della circoscrizione della Prelatura in Italia a norma del *Codex iuris particularis seu Statuta Prelaturæ Sanctæ Crucis et Operis Dei [Statuta]*, n. 151 §1.
- 2.1.2. Chiunque dovesse collaborare, in qualunque maniera e sempre in conformità al diritto universale e alle presenti norme, a un'indagine finalizzata all'avvio del presente procedimento, non potrà comunque sostituire il discernimento e la *potestas regiminis* che sono propri del Vicario Regionale, fermo restando che l'azione penale, a norma del combinato disposto del § 1, n. 3 e § 3 del can. 1718 del CIC, sarà esercitata davanti al Tribunale della Prelatura (con sede in Roma), previo il parere di due esperti di diritto.

2.2. Comitato dei Consultori

- 2.2.1. È istituito il Comitato dei Consultori (d'ora in poi Comitato) che assisterà il Vicario nelle indagini preliminari alle accuse di abuso sessuale di minori contro fedeli della Prelatura. In particolare a tale Comitato compete:
 - 2.2.1.1. rivedere periodicamente le presenti norme e suggerirne aggiornamenti o modifiche;
 - 2.2.1.2. dare consulenza al Vicario Regionale, assieme al Promotore di Giustizia della Regione Italiana della Prelatura, nella valutazione delle accuse e nella decisione sull'opportunità di applicare al caso concreto le misure cautelari previste dal CIC, can. 1722.
 - 2.2.1.3. dare consulenza al Vicario Regionale su tutte le materie relative ai delitti di cui al presente testo normativo, per proporre misure orientate alla protezione dei minori.
- 2.2.2. Il Comitato è composto almeno da cinque membri, nominati dal Vicario per cinque anni rinnovabili anche tacitamente. Sono scelti tra persone di condotta esemplare e retto criterio, in piena comunione con la Chiesa.
 - 2.2.2.1. La maggior parte di essi sono designati tra fedeli laici che non si dedicano a tempo pieno ad attività della Prelatura. Il Presidente del Comitato deve essere un sacerdote della Prelatura con molti anni di esperienza pastorale e di retto criterio; almeno uno dei componenti è bene che abbia esperienza professionale specifica in materia di abusi sessuali nei confronti di minori.
 - 2.2.2.2. Nella misura del possibile, si farà in modo che tra i membri di questo Comitato ci siano professionisti delle seguenti discipline: diritto canonico, diritto penale o civile, psicologia, teologia morale o etica.
 - 2.2.2.3. Il Vicario può incaricare uno dei membri del suo Consiglio di assistere alle riunioni del Comitato.
- 2.2.3. Alle riunioni del Comitato è opportuno che partecipi anche il Promotore di Giustizia.

2.3. Coordinatore per la Protezione dei Minori

- 2.3.1. Il Vicario nomina un Coordinatore per la Protezione dei Minori (d'ora in poi, *Coordinatore*) quale responsabile della ricezione delle eventuali accuse di abuso sessuale nei confronti di minori, sposte contro fedeli della Prelatura (cfr. art. 1.2.1). Il Coordinatore può essere scelto tra i membri del Comitato.
- 2.3.2. Il Coordinatore, nel ricevere le denunce, dovrà agire con rispetto, comprensione e compassione; dovrà saper ascoltare, essere attento alle necessità di coloro che le presentano e comportarsi con prudenza e imparzialità.
- 2.3.3. In ciascun Centro della Prelatura sarà reso noto il nome del Coordinatore e il modo di contattarlo.
- 2.3.4. In caso di impedimento temporaneo del Coordinatore, il Vicario nominerà un Coordinatore supplente.
- 2.3.5. Il Coordinatore si occuperà anche di favorire colloqui tra le presunte vittime e il Vicario, o altre persone da lui delegate, qualora risultassero opportune per un possibile sostegno medico o pastorale.
- 2.3.6. Sarà cura del Coordinatore tenere un registro, giusta il disposto del can. 1719 del CIC, relativo alle accuse di abuso sessuale nei confronti di minori contro fedeli della Prelatura (cfr. art. 1.2.) sulle quali il Vicario ha disposto le indagini.
 - 2.3.6.1. Trascorsi 10 anni dalla data dell'accusa, si procederà come disposto dal can. 489 §2 del CIC. La sintetica descrizione non riporterà nomi di presunte vittime o colpevoli, ma unicamente la data in cui furono ricevute le accuse, la specie del presunto delitto, le date di apertura e di chiusura dell'indagine previa e la decisione finale del Vicario Regionale a norma del successivo art. 5.4.
 - 2.3.6.2. Assieme a tale registro si potranno conservare, senza indicare i nomi, esperienze di procedimenti tratte dai diversi casi indagati come esperienza per eventuali casi futuri.
 - 2.3.6.3. La documentazione di ogni caso sarà conservata presso l'archivio della Prelatura, conformemente alle norme comuni riguardanti documenti confidenziali (cfr. CIC, cc. 489 e 1719).

3. BENI TUTELATI

3.1. Nella ricezione della denunce, e nelle successive indagini, ci si atterrà ai seguenti principi:

- 3.1.1. A garanzia del perseguimento della giustizia, tutte le norme canoniche e civili applicabili al caso devono essere diligentemente osservate, a tutela dei diritti delle parti.
- 3.1.2. Per quanto riguarda la legislazione e l'amministrazione della giustizia dello Stato:
 - 3.1.2.1. Si seguiranno sempre le prescrizioni delle leggi civili relativamente alla devoluzione dei delitti alle legittime autorità, pur nel puntuale rispetto del foro interno e sacramentale.
 - 3.1.2.2. Qualora la Polizia Giudiziaria italiana stesse indagando sul caso, o fosse aperto un procedimento giudiziario in sede civile o penale contro l'accusato, ci si guarderà dall'ostacolare o cercare di influenzarne il corso. Tenendo conto delle circostanze del caso, il Vicario deciderà se è opportuno rinviare l'apertura dell'indagine canonica preliminare finché il giudizio presso le autorità civili non sia terminato.

- 3.1.2.3. Indipendentemente dagli esiti delle indagini di polizia, o della sentenza dell'ordinamento giudiziario civile, la Chiesa mantiene il diritto di aprire una indagine previa conformemente al CIC, can. 1717, e alle presenti norme.
- 3.1.3. Si eviti che l'indagine previa metta in pericolo la buona fama delle persone (cfr. CIC, can. 1717 § 2). Si rispetti pertanto da parte di coloro che intervengono nell'indagine previa il silenzio di ufficio (segreto naturale).
- 3.1.4. Si deve agire sempre con giustizia, compassione e carità; così pure si cercherà di prevenire, o porre rimedio, allo scandalo.
- 3.1.5. Per quanto riguarda le presunte vittime:
 - 3.1.5.1. Le si deve proteggere e aiutare a trovare un sostegno e una riconciliazione.
 - 3.1.5.2. Si deve offrire loro assistenza spirituale e psicologica.
 - 3.1.5.3. La persona denunciante deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l'abuso sessuale sia in rapporto con un delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (*Sst*, art. 4), il denunciante ha il diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (*Sst*, art. 24).
- 3.1.6. Per quanto riguarda l'accusato:
 - 3.1.6.1. Si curerà di rispettare il suo fondamentale diritto di difesa, tenuto conto di quanto stabilito nei successivi articoli 4.1.1.6. e 5.1.3. e ss..
 - 3.1.6.2. Si ricorderà all'accusato, e ai denunzianti, che vige una presunzione d'innocenza finché non sia provata l'accusa.
 - 3.1.6.3. In qualunque momento del procedimento disciplinare, o penale, si deve garantire al chierico accusato un giusto e degno sostentamento.
 - 3.1.6.4. Si deve escludere il reinserimento di un chierico nell'esercizio pubblico del suo ministero se ciò comporta un pericolo per i minori o esiste il rischio di scandalo per la comunità.
 - 3.1.6.5. Conclusa l'indagine previa, si farà tutto il necessario per ristabilire la buona fama di chi fosse stato accusato ingiustamente.

4. MODO DI PRESENTARE E DI RICEVERE LE ACCUSE

4.1. Modo di presentare e di ricevere le accuse

- 4.1.1. Il Coordinatore è incaricato di ricevere le notizie di abusi o le accuse di cui al presente testo e di coadiuvare il Vicario nella valutazione previa di verosimiglianza dell'accusa ai sensi del can. 1717 del CIC; il Coordinatore dovrà agire tutelando la riservatezza di tutte le persone coinvolte.
 - 4.1.1.1. Ferma restando la possibilità di comunicare il tutto direttamente al Vicario, chi intende presentare un'accusa di abuso sessuale nei confronti di un minore, a carico di un fedele della Prelatura nei casi previsti dall'art. 1.2.1, dovrà rivolgersi al Coordinatore. Qualunque fedele della Prelatura venisse a conoscenza di atti di abuso sessuale nei confronti di un minore commessi da un altro fedele della Prelatura, o avesse ragionevole motivo di sospettare di tali delitti, dovrà informare immediatamente il Coordinatore, a meno che con questa condotta violi il segreto della direzione spirituale o il sigillo del sacramento della Riconciliazione.

- 4.1.1.2. Il Coordinatore, informato immediatamente il Vicario, incontrerà senza indugi la persona che desidera presentare l'accusa, possibilmente nel giro di ventiquattro ore a partire dal momento in cui è stato interpellato.
- 4.1.1.3. Il Coordinatore incontrerà i genitori della presunta vittima, quando non sono essi stessi a presentare l'accusa.
- 4.1.1.4. Il Coordinatore incontrerà la presunta vittima, anche quando non abbia presentato personalmente l'accusa. Preliminarmente dovrà esaminare se è opportuno tenere questo colloquio e dovrà ottenerne il consenso dai suoi genitori o tutori, che saranno poi presenti all'incontro in questione, direttamente o tramite altre persone delegate. Tali precauzioni non saranno necessarie quando, per il tempo trascorso dai fatti ai quali si riferiscono le accuse, la presunta vittima è diventata maggiorenne.
- 4.1.1.5. A chi presenta l'accusa, o alla presunta vittima o a qualunque altra persona, il Coordinatore eviterà di anticipare giudizi sulla colpevolezza dell'accusato, sulla possibile esistenza di diritti a ricevere indennizzi pecuniari per il presunto abuso o sulle possibili conclusioni dell'indagine.
- 4.1.1.6. Durante tale fase, spetta al prudente discernimento del Vicario la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare eventuali provvedimenti nei suoi confronti affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati si ripetano, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria.
- 4.1.1.7. Il Coordinatore pretenderà una relazione scritta delle accuse; analoga richiesta sarà fatta ai genitori o ai rappresentanti della presunta vittima, se minorenni; a tal fine fornirà una copia del questionario allegato (Appendice 2) come guida per la redazione della relazione. Nel caso in cui, considerando l'età o il livello di istruzione di chi formula l'accusa, il Coordinatore preveda che non sia facile per il denunciante redigere la relazione, la redigerà lui stesso, per poi chiedere al denunciante di verificare se riporta con verità e precisione le sue dichiarazioni e di sottoscriverla. Anche il Coordinatore apporrà la sua firma.
- 4.1.1.8. Il Coordinatore terrà un registro dei colloqui avuti con le presunte vittime, i loro genitori o rappresentanti e con ogni altra persona che presenti accuse, e conserverà copia delle relazioni scritte delle accuse (cfr. art. 2.3.6).
- 4.1.1.9. Quando un'accusa riguarda un dipendente laico, o un volontario di un ente nel quale la Prelatura si occupa solo degli aspetti spirituali, il Coordinatore chiederà di presentarla agli organi direttivi di tale ente, a norma del precedente art. 1.2.3.2.
- 4.1.1.10. Qualora la notizia di un possibile abuso ad opera dei soggetti di cui all'art. 1.2.1. derivi da mezzi di comunicazione, il Coordinatore si metterà in contatto con le persone interessate per chiedere che presentino un'accusa formale.
- 4.1.1.11. Se si ricevono accuse anonime, il Coordinatore informerà il Vicario, perché questi decida se sono da prendere in considerazione o meno.
- 4.1.2. Espletate queste attività preliminari, il Coordinatore presenterà senza indugio al Vicario il testo della accusa ricevuta corredata da una sua relazione e da eventuale altra documentazione raccolta. Il Vicario, ferma la possibilità di provvedere egli stesso ad incontri, colloqui ed approfondimenti, valuterà, di concerto con il Coordinatore, la verosimiglianza dell'accusa.
- 4.1.3. Qualora, stimata positivamente la non manifesta infondatezza della *notitia criminis*, l'indagine previa appaia assolutamente superflua per esplicita ammissione di responsabilità da parte dell'accusato, il Vicario provvederà ai sensi dell'art. 5.4.3 nel caso si tratti di un chierico e ai sensi dell'art. 5.4.4 nel caso si tratti di un laico.

- 4.1.4. Negli altri casi di verosimiglianza delle accuse, il Vicario trasmetterà le informazioni al Comitato per chiedere un parere in merito alla apertura dell'indagine. Sentito il parere del Comitato e del Promotore di Giustizia, il Vicario emanerà il decreto di apertura dell'indagine di cui all'art. 5.1.1
- 4.1.5. Ove invece escluda la verosimiglianza delle accuse presentate, il Vicario emetterà un decreto motivato di archiviazione conservando nel suo archivio segreto la documentazione idonea a consentirgli di attestare, se necessario, l'attività svolta e i motivi della decisione.

4.2. Assistenza alle presunte vittime

- 4.2.1. Al momento di ricevere accuse contro fedeli della Prelatura (cfr. art. 1.2.1.) di abuso sessuale nei confronti di minori, il Coordinatore, d'intesa col Vicario, si metterà subito in contatto con i genitori o i rappresentanti della presunta vittima, e coordinerà l'immediata assistenza pastorale della presunta vittima e della sua famiglia, tenendo presente quanto previsto negli art. 4.1.1.5 e 4.1.1.6. D'accordo col Vicario, consiglierà loro anche la possibilità di ricevere assistenza psicologica.

4.3. Cooperazione con l'autorità civile

- 4.3.1. Impregiudicata l'inviolabilità del foro interno o sacramentale (segreto della direzione spirituale o sigillo del Sacramento della Penitenza) e salvo il disposto degli artt. 2, comma 1, e art. 4, comma 4, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (Legge 25 marzo 1985, n. 121) e fermo quanto previsto dagli artt. 200 e 256 del Codice di Procedura Penale della Repubblica Italiana, il Vicario si premurerà di fornire le informazioni necessarie alle autorità civili ove siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato.
- 4.3.2. In nessun modo e per nessun motivo si cercherà di dissuadere la presunta vittima, o suoi familiari, dal denunciare il caso alle autorità civili. Il Coordinatore, ove non abbiano già provveduto la vittima o i suoi familiari, li informerà di questa possibilità e incoraggerà gli interessati a far valere le proprie ragioni anche davanti alla giustizia statale.
- 4.3.3. Qualora gli interessati non intendessero sporgere denuncia davanti alle autorità civili, il Coordinatore ne informerà senza indugio il Vicario, perché si possa provvedere ad informare le autorità civili, una volta espletate le attività preliminari e valutata la non palese infondatezza dell'accusa.
- 4.3.4. Se a presentare l'accusa sono fedeli della Prelatura, il Coordinatore si assicurerà che informino le autorità civili, a meno che sia già stato fatto dalla vittima o dai genitori.
- 4.3.5. In ogni caso, ove sia stata sporta denuncia presso le autorità civili, impregiudicato il diritto e il dovere del Vicario di procedere anche in via canonica e di assumere in quella sede eventuali provvedimenti di natura cautelare, il Vicario stesso, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, ferma restando la presunzione di innocenza, provvederà a fornire all'accusato tutto l'aiuto spirituale e psicologico necessario.

5. L'INDAGINE PREVIA

5.1. Apertura dell'indagine

- 5.1.1. Valutata l'opportunità ai sensi dell'art. 4.1.4., il Vicario emanerà il decreto di apertura dell'indagine previa, che conterrà la nomina di un presbitero investigatore esperto e prudente, e di un presbitero con funzioni di Notaio, oppure indicando che sarà lui stesso ad occuparsene.
- 5.1.2. Tenendo conto delle circostanze del caso (numero e condizione delle persone che debbono essere interrogate, natura dei fatti presunti, ecc.), il Vicario può nominare, nel decreto di apertura dell'indagine, oltre al presbitero di cui al comma precedente, anche due istruttori scelti tra professionisti competenti nella materia, anche non presbiteri: ad esempio un avvocato e uno psicologo o un assistente sociale.
- 5.1.3. Una volta emanato il decreto, il Vicario informerà entro 48 ore l'accusato del contenuto della denuncia e gli consegnerà copia del decreto di apertura dell'indagine.
- 5.1.4. Il Vicario Regionale ricorderà all'accusato il principio secondo il quale ogni persona è innocente finché non sarà provata la sua colpevolezza e lo avvertirà che non deve mettersi in contatto con l'accusatore o gli accusatori, né con la presunta vittima o la sua famiglia.
- 5.1.5. L'indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l'età delle vittime, il danno arrecato, l'eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non "*graviora*". Nel corso dell'indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo di altre diocesi ove l'indagato abbia dimorato; salvaguardata la fama attuale dell'accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell'autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno *ex bono et aequo ex can. 1718, § 4 CIC*.
- 5.1.6. Se non abbia già provveduto ai sensi dell'art. 4.1.1.6., il Vicario può adottare misure cautelari tra quelle previste dal can. 1722 del CIC a salvaguardia del bene comune, o confermare e/o revocare quelle già disposte. Il Vicario può chiedere al Comitato un parere sulla convenienza di adottare misure che limitano cautelatamente l'esercizio del ministero del sacerdote indagato. Di propria iniziativa, anche il Comitato può fare raccomandazioni in questo senso al Vicario Regionale.
- 5.1.7. Ai provvedimenti adottati, confermati o modificati ai sensi del comma precedente si applica quanto previsto nel can. 1722 CIC.

5.2. Svolgimento dell'indagine previa

- 5.2.1. Il presbitero e gli istruttori nominati dal Vicario ai sensi dell'art. 5.1.1 e 5.1.2 hanno gli stessi poteri e gli stessi obblighi dell'uditore nel processo a norma del can. 1717 § 3 CIC.
- 5.2.2. Chi è interrogato dagli istruttori sarà informato del diritto di essere assistito da altra persona di sua scelta. Questa persona può essere un canonista o un avvocato.
- 5.2.3. Gli istruttori forniranno al canonista, avvocato o altra persona che l'accusato e la vittima abbiano scelto come consulente, l'informazione più appropriata in ciascun caso sull'andamento dell'indagine. Se l'accusato, o la vittima, preferiscono non disporre dell'assistenza di altra persona, l'informazione sull'andamento dell'indagine sarà fornita direttamente.

- 5.2.4. Gli istruttori effettueranno un interrogatorio della persona (o delle persone) che abbiano presentato accuse, della vittima (se le accuse sono state trasmesse da altre persone), dell'accusato e di qualunque altra persona che possa essere di aiuto per accertare i fatti ai quali si riferiscono le accuse.
- 5.2.5. Se la vittima è ancora minore di età, gli istruttori valuteranno se interrogarla o meno. In caso affermativo, dovranno prima chiedere il consenso espresso ai suoi genitori o rappresentanti e l'interrogatorio avrà luogo anche alla loro presenza.
- 5.2.6. Prima di interrogare l'accusato, lo si deve informare delle accuse presentate nei suoi confronti, offrendogli la possibilità di controdedurre. Se lo desidera, questa risposta può avvenire attraverso personali deduzioni scritte (o del suo canonista o avvocato). Altrimenti può rispondere alle accuse verbalmente durante l'interrogatorio condotto dagli istruttori.
- 5.2.7. Nell'interrogare l'accusato, si terrà conto del fatto che egli non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento (cfr. CIC, can. 1728 § 2).
- 5.2.8. Gli istruttori, e chi sarà presente agli interrogatori, firmeranno un verbale per ogni interrogatorio, dopo aver verificato che riporti in modo adeguato quanto è stato detto. A tal fine, è possibile anche ricorrere ad ausili tecnici di registrazione vocale. Chi si occuperà di trascrivere queste registrazioni deve impegnarsi a osservare il segreto d'ufficio.
- 5.2.9. Specie ove l'addebito delle condotte in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama dell'accusato.

5.3. Conclusioni dell'indagine

- 5.3.1. Terminata l'indagine, il presbitero investigatore e gli istruttori eventualmente nominati a norma dell'art. 5.1.2 vaglieranno:
 - 5.3.1.1. Se i fatti e le circostanze che emergono dalle indagini integrano delitto di abuso sessuale (cfr. Appendice 1).
 - 5.3.1.2. Se questo delitto appare imputabile all'accusato (cfr. Appendice 1).
 - 5.3.1.3. Se non c'è delitto di abuso sessuale, ma vi sono comportamenti imprudenti, ecc. che disdicono all'esemplarità propria di un sacerdote o di un laico che desidera vivere esemplarmente la sua vocazione cristiana.
- 5.3.2. Il presbitero investigatore e gli istruttori eventualmente nominati a norma dell'art. 5.1.2 presenteranno al Comitato un rapporto contenente le loro conclusioni sui contenuti di cui all'art. precedente. Possono aggiungere suggerimenti e raccomandazioni secondo l'opportunità. Il rapporto sarà corredato dai verbali degli interrogatori effettuati, così come da qualunque altro documento rilevante (lettere, mail ecc.) acquisito durante l'indagine.
- 5.3.3. Il Comitato si riunirà senza indugio per analizzare il rapporto degli istruttori e valutare se l'indagine è completa e regolare. Se lo considera necessario, il Comitato può chiedere agli istruttori di completare l'informazione inviata. Successivamente, il Comitato presenterà al Vicario tutti i documenti dell'indagine e aggiungerà una dichiarazione sulla condivisione o meno delle conclusioni alle quali sono pervenuti gli istruttori, con eventuali raccomandazioni al Vicario.
- 5.3.4. Coscienti che un'indagine di questo tipo rappresenta una dura prova sia per la vittima sia per l'accusato, il Vicario e i membri del Comitato cercheranno di portarla a termine nel minor tempo possibile e vigileranno affinché non ci siano

ritardi negli interrogatori degli istruttori e nella redazione e presentazione delle loro conclusioni.

5.3.5. Delle attività svolte durante l'indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione, ai sensi del can. 1719 CIC.

5.4. Chiusura dell'indagine previa da parte del Vicario.

5.4.1. Il Vicario esaminerà attentamente i rapporti e le conclusioni del Coordinatore (cfr. art. 5.1.1), degli istruttori (cfr. art. 5.3.2) e del Comitato (cfr. art. 5.3.3). Se necessario potrà restituire il fascicolo al Comitato e agli istruttori per chiarimenti o ulteriori indagini. Se condivide le conclusioni che gli vengono presentate, procederà alla chiusura dell'indagine previa.

5.4.2. Se il Vicario non riterrà fondate le accuse, emanerà il decreto di chiusura dell'indagine, rigettando le accuse in quanto destituite di fondamento e invierà copia del decreto all'accusato, alla parte denunziante e al Comitato.

5.4.3. Se il Vicario sarà convinto della fondatezza delle accuse rivolte a un chierico e riterrà pertanto che ci siano ragioni per supporre che è stato commesso un delitto:

5.4.3.1. Si assicurerà che le accuse siano state notificate alle autorità civili se non ha già provveduto in precedenza (cfr. art. 3.1.2.1 e 4.3.).

5.4.3.2. Invierà al Prelato gli atti dell'indagine preliminare perché siano trasmessi alla Congregazione per la Dottrina della Fede a norma dell'art. 16 *Sst.*

5.4.3.3. Invierà una lettera all'accusato, alla vittima e al Comitato Consultore per informarli che ha fatto quanto indicato nell'art. 5.4.3.1.

5.4.3.4. In questa lettera, il Vicario indicherà che viene proibito all'accusato di partecipare a qualunque attività della Prelatura alla quale prendano parte minori di età, così come di portare avanti qualunque altra attività pastorale e che potrà solo esercitare il suo ministero nel Centro della Prelatura in cui risiede.

5.4.3.5. Il Vicario notificherà quanto sopra (cfr. 5.4.3.1 e 5.4.3.4) al Vescovo della Diocesi nella quale è avvenuto il presunto abuso sessuale e al Vescovo della Diocesi dove risiede l'accusato, se diverso.

5.4.4. Quando il Vicario sarà convinto della verosimiglianza delle accuse rivolte a un laico e riterrà pertanto che ci siano ragioni per supporre che è stato commesso un delitto:

5.4.4.1. Si assicurerà che le accuse siano notificate alle autorità civili se non ha già provveduto in precedenza (cfr. artt. 3.1.2.1 e 4.3.) e attenderà che si concluda il processo giudiziario relativo a tali accuse, nel caso in cui non fosse giunto a termine prima dell'apertura dell'indagine previa.

5.4.4.2. Proibirà all'accusato di partecipare a qualunque attività della Prelatura alle quali prendano parte minori di età.

5.4.4.3. Invierà una lettera all'accusato, alla vittima e al Comitato per informarli che ha fatto quanto previsto dall'art. 5.4.4.2.

5.4.4.4. Notificherà quanto sopra (art. 5.4.4.1 e 5.4.4.3) al Vescovo della diocesi nella quale si è dato il presunto abuso sessuale e, se diverso, anche a quello della Diocesi nella quale risiede l'accusato.

6. CONDOTTA PASTORALE A CONCLUSIONE DELL'INDAGINE PREVIA

6.1. Condotta pastorale nei confronti della vittima

- 6.1.1. Il Vicario, o chi da lui designato, incontrerà la vittima o, se la vittima è minore di età, i suoi genitori o tutori per informarli del risultato dell'indagine. Sia il Vicario, o il suo rappresentante, sia la vittima, saranno accompagnati da un'altra persona.
- 6.1.2. Se l'accusa non è apparsa fondata, lo si dirà alla presunta vittima. La si tratterà con compassione e le si offrirà l'aiuto che sembri necessario e ragionevole.
- 6.1.3. Se l'accusa è parsa fondata, si informeranno la vittima e coloro che presentarono l'accusa, se diversi dalla vittima. Si offrirà alla vittima e, ove appaia necessario, alla sua famiglia, un'assistenza pastorale nella forma ritenuta più adatta alle circostanze. Non si dirà nulla che possa essere inteso come ammissione di colpevolezza dell'accusato o presunzione di colpevolezza da parte dell'autorità ecclesiastica. Solo dopo il processo giudiziario, o amministrativo, che segue l'indagine preliminare (o a seguito di altra decisione canonica, se non ci fosse processo: cfr. art. 7.1-7.6.), si potrà parlare di colpevolezza (cfr. Appendice I, B).

6.2. Condotta pastorale nei confronti dell'accusato

- 6.2.1. Per quanto riguarda l'accusato, qualora alla conclusione dell'indagine preliminare l'accusa risultasse priva di fondamento ed egli inoltre non fosse stato processato in sede di giustizia civile o penale, o fosse stato assolto, il Vicario prenderà tutte le misure necessarie per ristabilire la buona fama della persona ingiustamente accusata. Queste misure possono essere, tra le altre:
 - 6.2.1.1. una pubblica dichiarazione che l'accusato è stato trovato innocente e che, nel caso si tratti di un chierico, può riprendere l'esercizio del suo ministero;
 - 6.2.1.2. una visita del Vicario alle iniziative apostoliche dove lavora l'accusato per trasmettere la stessa informazione alle persone che lavorano o collaborano in esse;
 - 6.2.1.3. offrire a colui che è stato falsamente accusato aiuto spirituale e psicologico per riprendersi dall'inevitabile trauma.
- 6.2.2. Qualora, alla conclusione dell'indagine preliminare, l'accusa sia apparsa fondata, oltre a fare quanto indicato negli art. 5.4.3.3 e 5.4.4.3., il Vicario può suggerire che si sottometta volontariamente a un esame medico e psicologico con professionisti che appaiano idonei sia al Vicario che all'accusato. Il Vicario si preoccuperà anche di offrire all'accusato la cura pastorale più adatta alla sua situazione.

6.3. Condotta pastorale nei confronti di altre persone interessate

- 6.3.1. Considerato che l'abuso sessuale colpisce profondamente la famiglia della vittima e che questa può essere costretta ad affrontare il rigetto del suo ambiente sociale e i suoi genitori possono rimproverarsi di non aver avuto sufficiente cura per i propri figli, il Vicario cercherà il modo di aiutarli a riprendersi dal possibile trauma psicologico e spirituale, offrendo loro tutta l'assistenza pastorale necessaria.
- 6.3.2. Ove chi ha perpetrato l'abuso sia una persona molto conosciuta nel luogo in cui sono accaduti i fatti, il Vicario considererà attentamente i mezzi più adeguati per far fronte, con gli opportuni rimedi pastorali e psicologici, a reazioni di ira, delusione, dispiacere, sconforto, ecc.

7. ATTI CANONICI AVVERSO DELITTI ACCERTATI DI ABUSO SESSUALE DI MINORI

- 7.1. Quando anche un solo atto di abuso sessuale perpetrato da un fedele della Prelatura nei confronti di un minore sia ammesso dal suo autore, o accertato in un processo canonico, giudiziale o stragiudiziale, svoltosi secondo le norme del Diritto, il Vicario deciderà sull' idoneità dell'autore a continuare nella Prelatura.
- 7.2. Tenendo conto delle norme corrispondenti degli Statuti della Prelatura (cfr *Statuta*, nn. 28-35), il Vicario può suggerire all'autore dell'abuso di richiedere al Prelato la dispensa della sua incorporazione alla Prelatura (cfr *ibid.*, n. 31) o può suggerire al Prelato la dimissione di tale persona dalla Prelatura. In ogni caso saranno rispettati i diritti che gli Statuti dell'Opus Dei e il Diritto Canonico riconoscono all'autore dell'abuso.
- 7.3. Quanto alle pene canoniche applicabili a sacerdoti o diaconi che commettano tale delitto, si applicherà quanto stabilito in *Sst*, art. 6 § 2; 21 § 2 (cfr Lettera Circolare del 3 maggio 2011, II).
 - 7.3.1. Un sacerdote (o diacono) che ha commesso un atto di abuso sessuale contro un minore può chiedere in qualunque momento la dispensa degli obblighi dello stato clericale.
 - 7.3.2. In casi particolarmente gravi il Prelato dell'Opus Dei, attraverso la congregazione per la Dottrina della Fede, può presentare direttamente alla decisione del Romano Pontefice la dimissione del reo dallo stato clericale o la sua deposizione assieme alla dispensa dall'obbligo del celibato, sempre che consti in modo manifesto il compimento del delitto e dopo che si sia data al reo la facoltà di difendersi (cfr. *Sst*, art. 21 § 2, 2°).
- 7.4. L'Ordinario della diocesi nella quale è avvenuto l'abuso sarà informato della risoluzione del caso.
- 7.5. Si deve escludere la riammissione di un chierico all'esercizio pubblico del suo ministero se questo può comportare un pericolo per i minori o se esiste il rischio di uno scandalo per la comunità (cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera Circolare del 3 maggio 2011, III, i).
- 7.6. A nessun sacerdote o diacono della Prelatura, che abbia commesso un abuso sessuale contro un minore, potranno essere affidati compiti propri del ministero sacerdotale, o diaconale, in altre circoscrizioni ecclesiastiche, o per svolgere in essa alcun compito ministeriale, a meno che preliminarmente il Vicario abbia informato in dettaglio l'Ordinario di quella circoscrizione sul delitto di abuso sessuale commesso e su qualunque altro dato che metta in evidenza che il sacerdote, o diacono, è stato e può essere un pericolo per bambini o giovani.

* * *

APPENDICE I

In questa appendice sono inclusi vari testi legislativi di particolare importanza nell'indagine preliminare di accuse di abuso sessuale con alcuni brevi commenti.

A. IL DELITTO DI ABUSO SESSUALE DI MINORI: NOZIONE NEL DIRITTO DELLA CHIESA E DELLO STATO

A.1. MOTU PROPRIO SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA, del 30 aprile 2001, con l'aggiornamento del 21 maggio 2010

Art. 6 § 1. I delitti più gravi contro la morale, riservati al giudizio della Congregazione per la dottrina della Fede, sono:

1° Il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico contro un minore di 18 anni. In questo numero è equiparata al minore la persona che abitualmente possiede un uso imperfetto della ragione.

2° La registrazione, conservazione o divulgazione, con un fine libidinoso, di immagini pornografiche di minori di età inferiore ai 14 anni da parte di un chierico in qualunque forma e con qualunque strumento.

A.2. PROCEDURA E PRASSI DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE RELATIVA A GRAVIORA DELICTA, B Delicta contra mores.

Per quanto riguarda questo delitto, sono rilevanti alcune considerazioni della prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede:

- a) il *motu proprio* parla di un “*delictum cum minore*”. Questo non significa solo contatto fisico, o abuso diretto, ma include anche l’abuso indiretto (per esempio, mostrare pornografia a minori; esibirsi in modo indecente di fronte ad essi). (...)
- b) Il canone 1395 § 2 del CIC parla di delitto con un minore di 16 anni: “*cum minore infra ætatem sedecim annorum*”. Il *motu proprio*, d’altra parte, parla di un delitto con un minore di 18 anni: “*delictum ... cum minore infra ætatem duodeviginti annorum*”. Pertanto la classificazione del delitto diventa più complessa. In effetti, alcuni esperti non parlano solo di pedofilia (attrazione verso bambini impuberi) ma anche di efebofilia (attrazione verso adolescenti), di omosessualità (attrazione verso adulti dello stesso sesso) e di eterosessualità (attrazione verso adulti del sesso opposto). Tra i sedici e i diciotto anni, alcuni “minori” possono, certamente, essere oggetto di attrazione sia omosessuale che eterosessuale. Le leggi di alcuni stati considerano una persona di sedici anni capace di acconsentire ad atti sessuali (eterosessuali o omosessuali). Il *motu proprio*, tuttavia, considera come delitto ogni violazione del Sesto Comandamento con un minore di diciotto anni, sia di pedofilia, di efebofilia, di omosessualità o di eterosessualità. Queste distinzioni, tuttavia, hanno una loro importanza dal punto di vista psicologico, pastorale e giuridico: esse possono aiutare l’Ordinario, e il giudice, a valutare la gravità del delitto e a scegliere la via necessaria per l’emendamento del chierico colpevole, la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia (cfr. can. 1341).

A.3. DIRITTO ITALIANO

Gli abusi sessuali nei confronti dei minori sono suddivisi in diverse fattispecie previste dal Codice Penale vigente in Italia:

Art. 600-ter (Pornografia minorile): punisce con la reclusione da sei a dodici anni, e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000, chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Art. **600-quater (Detenzione di materiale pornografico)**: punisce con la reclusione fino a tre anni, e con la multa non inferiore a €1.549, chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Art. **609 bis e ter (Violenza sessuale)**: punisce con la reclusione da sei a dodici anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe minori di anni quattordici a compiere o subire atti sessuali. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. **609 quater (Atti sessuali con minorenne)**: punisce con la reclusione da cinque a dieci anni, al di fuori delle ipotesi precedenti, chi compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona alla quale, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, la persona alla quale, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, e che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Art. **609 quinquies (Corruzione di minorenne)**: punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole è persona alla quale, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

B. ACCUSE VEROSIMILI

CIC, Can. 1717 § 1: Ogniqualevolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indagli con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa indagine sembri assolutamente superflua.

Le accuse che devono essere oggetto d'indagine sono quelle che appaiano probabili, con un'apparenza di verità. *«È condizione positiva per iniziare l'indagine che dalle notizie ricevute si possa dedurre indizi tali che portino a considerare probabile che sia stato commesso un delitto»*. (Josemaría Sanchis, Comentario al canon 1717 en *Código de Derecho Canonico, Comentario Exegetico*, EUNSA).

L'oggetto dell'indagine preliminare è la conferma dell'apparenza di verità dei fatti denunciati. Tuttavia, sarà il processo giudiziario, o amministrativo, che può venire a seguito dell'indagine preliminare, il luogo nel quale raggiungere la certezza morale necessaria per comminare una pena. Per questo, al termine dell'indagine preliminare non si considera ancora colpevole l'accusato, a meno che non abbia ammesso di aver commesso il delitto.

C. IMPUTABILITÀ

CIC, Can. 1717 §1. Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indagli con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa indagine non sembri assolutamente superflua.

Cosa s'intende per imputabilità? Quando si considerano imputabili all'accusato i fatti denunciati? Imputabilità è la qualità di un'azione o omissione che la rende attribuibile al suo autore per aver infranto la legge intenzionalmente o negligenzemente. Nella terminologia propria del Diritto Penale – anche del Diritto Penale Canonico – si designa come condotta dolosa la violazione intenzionale della legge e come condotta colposa la violazione della legge dovuta a negligenza. Queste sono le due forme di imputabilità descritte nel Codice di Diritto Canonico.

CIC, Can. 1321 § 1: Nessuno è punito, se la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa, non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa.

§ 2. È tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione di debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

§ 3. Posta la violazione esterna l'imputabilità si presume, salvo che non risulti altrimenti.

D. PRESCRIZIONE DEL DELITTO DI ABUSO SESSUALE NEL DIRITTO DELLA CHIESA E DELLO STATO

«Qualunque persona ha facoltà di denunciare un delitto, intendendosi per “denuncia”, in senso ampio, l'atto mediante il quale si rende noto all'autorità un delitto. La denuncia dei delitti deve essere considerata non solo una facoltà ma anche un obbligo, morale o giuridico, secondo i casi. (...) Tuttavia, la presentazione della denuncia non presuppone l'esercizio dell'azione che promuove il processo penale, che compete unicamente al promotore di giustizia su ordine dell'Ordinario (cfr cc. 1430 e 1721 §1) e mai alla parte lesa – , né comporta l'obbligo di dimostrare la colpevolezza dell'accusato» (Josemaría Sanchis, Commento al Canone 1717 nel *Codigo de Derecho canonico, Comentario Exegético*. EUNSA).

L'azione che avvia il processo penale ha per oggetto l'apertura di un processo per dichiarare o imporre una pena. La possibilità di esercitarla si estingue col trascorrere del tempo. Questo è quanto si chiama prescrizione ed è regolata dalla legge. Nello stesso processo penale che viene aperto in conseguenza dell'indagine preliminare svolta dal promotore di giustizia, la parte lesa può promuovere una lite civile o penale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del delitto (cfr. CIC, cc.1596 e 1729 § 1).

D.1. *MOTU PROPRIO SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA*, del 30 aprile 2001, con l'aggiornamento del 21 maggio 2010

Art. 7 § 1. Senza pregiudizio per il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per singoli casi, l'indagine preliminare relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione entro 20 anni.

§ 2. La prescrizione inizia a tenore del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Tuttavia, nel caso del delitto di cui si tratta nell'art. 6 § 1 n. 1 ((delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di 18 anni)), la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore compie 18 anni.

D.2. *DIRITTO ITALIANO (TERMINI DI PRESCRIZIONE PER PROPORRE L'AZIONE)*

Azione penale (per i reati in oggetto è obbligatoria): l'art. 157 del codice penale prevede che la prescrizione estingue il reato (e quindi non è più possibile promuovere un giudizio penale) decorso il tempo che corrisponde al massimo della pena stabilita dalla legge per il singolo reato e comunque per un periodo non inferiore a sei anni.

Azione civile per il risarcimento (facoltativa e a iniziativa della parte lesa): l'art. 2947 del codice civile, al primo comma, prevede che se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga di quella civile (che normalmente è di cinque anni), questa si applica anche all'azione civile, che può pertanto essere promossa entro tale termine.

APPENDICE II

INFORMAZIONE SUL PRESUNTO ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI UN MINORE ATTRIBUITO A UN FEDELE DELLA PRELATURA DELL'OPUS DEI IN ITALIA

Non è necessario avere tutta l'informazione sollecitata prima di presentare l'informazione

- 1) Questa informazione è presentata da

Nome e Cognome: _____
Indirizzo. Via _____ Città _____
Provincia _____ Codice Postale _____ Telefono _____

- 2) Presunto autore dell'abuso:

Nome e Cognome: _____
Indirizzo. Via _____ Città _____
Provincia _____ Codice Postale _____ Telefono _____
Età _____ Sesso: Uomo __ Donna __

- 3) Presunta vittima:

Nome e Cognome: _____
Indirizzo. Via _____ Città _____
Provincia _____ Codice Postale _____ Telefono _____
Età _____ Sesso: Uomo __ Donna __ Età quando si presume soffrì l'abuso _____

- 4) Nome, indirizzo e telefono dei genitori rappresentanti, se la vittima è ancora un minore:

Nome e Cognome: _____
Indirizzo. Via _____ Città _____
Provincia _____ Codice Postale _____ Telefono _____

- 5) Nome, indirizzo e telefono dei testimoni oculari del presunto abuso (usare un altro foglio, se necessario):

Nome e Cognome: _____
Indirizzo. Via _____ Città _____
Provincia _____ Codice Postale _____ Telefono _____

Nome e Cognome: _____
Indirizzo. Via _____ Città _____
Provincia _____ Codice Postale _____ Telefono _____

Nome e Cognome: _____
Indirizzo. Via _____ Città _____
Provincia _____ Codice Postale _____ Telefono _____

- 6) Nome e telefono di coloro che hanno avuto informazioni orali sul presunto abuso (usare un altro foglio, se necessario):

Nome e Cognome: _____
Telefono _____

Nome e Cognome: _____
Telefono _____

Nome e Cognome: _____
Telefono _____

7) Si scriva, cortesemente, in altro foglio, a macchina o a mano con grafia leggibile, possibilmente a stampatello, una descrizione del presunto abuso che includa la seguente informazione:

- Natura del presunto atto o atti (tipo di peccato contro il 6° Comandamento)
- Data (e) e ora (e) dei presunti atti
- Luogo (i) indirizzo (i) dove è accaduto
- Qualsiasi altra informazione che consideri importante (per esempio, se ci sia stato uso di violenza, minaccia, donativi o regali, scandalo, abuso di autorità, ecc.)

Firma della persona che ha scritto questa informazione: _____

Data _____

Firmi anche, per cortesia, il foglio che contiene la descrizione del fatto e la unisca a questa.